

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 maggio 2010, n. 0117/Pres.

**Regolamento per la concessione e l'erogazione di incentivi per l'assunzione di soggetti disabili. Fondo sociale europeo. Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione 2007/2013 - Asse 3 - Inclusione sociale.**

Art. 1	Finalità e oggetto
Art. 2	Finanziamento degli interventi e ripartizione risorse
Art. 3	Beneficiari
Art. 4	Ammontare degli incentivi
Art. 5	Cumulabilità degli incentivi
Art. 6	Regime di aiuto
Art. 7	Presentazione delle domande
Art. 8	Concessione ed erogazione dei contributi
Art. 9	Informazione
Art. 10	Revoca degli incentivi
Art. 11	Variazioni intervenute nel soggetto richiedente
Art. 12	Disposizioni procedurali
Art. 13	Rendicontazione
Art. 14	Entrata in vigore

Art. 1

*(Finalità e oggetto)*

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi finalizzati a favorire:

- a) l'inserimento al lavoro delle persone disabili;
- b) il reinserimento di lavoratori disabili fuoriusciti da aziende in crisi;
- c) l'assunzione di disabili che hanno lavorato presso le cooperative sociali nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

2. Gli incentivi oggetto del presente regolamento sostengono le assunzioni delle persone disabili iscritte nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e, in particolare:

- a) le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche parziale, di soggetti con percentuale di invalidità compresa tra l'80% e il 100%;
- b) le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche parziale, di soggetti con percentuale di invalidità compresa tra il 67% e il 79%;

- c) le assunzioni con contratto a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), non inferiore ai 18 mesi, anche parziale, di soggetti con percentuale di invalidità compresa tra l'80% e il 100%;
- d) le assunzioni con contratto a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo 368/2001, non inferiore ai 18 mesi, anche parziale, di soggetti con percentuale di invalidità compresa tra il 67% e il 79%;
- e) le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche parziale, di soggetti affetti da disabilità psichica, a prescindere dalla percentuale di invalidità;
- f) le assunzioni con contratto a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo 368/2001, non inferiore a 18 mesi, anche parziale, di soggetti affetti da disabilità psichica, a prescindere dalla percentuale di invalidità;
- g) le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche parziale, di:
  - 1) soggetti disabili di età uguale o superiore ai 45 anni, se uomini, a prescindere dalla percentuale di invalidità;
  - 2) soggetti disabili di età uguale o superiore ai 35 anni, se donne, a prescindere dalla percentuale di invalidità;
- h) le assunzioni con contratto a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo 368/2001, non inferiore a 18 mesi, anche parziale, di:
  - 1) soggetti disabili di età uguale o superiore ai 45 anni, se uomini, a prescindere dalla percentuale di invalidità;
  - 2) soggetti disabili di età uguale o superiore ai 35 anni, se donne, a prescindere dalla percentuale di invalidità.

3. Ai fini del presente regolamento si stabilisce che:

- a) il contratto di apprendistato è equiparato ad un contratto a tempo determinato;
- b) le persone sordomute e le persone affette da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un ventesimo di entrambi gli occhi con eventuale correzione, vengono equiparate agli invalidi civili in possesso della percentuale di invalidità rispettivamente dell'80 per cento e del 100 per cento. Ai medesimi fini, alle persone ipovedenti con residuo visivo superiore ad un ventesimo è attribuita la percentuale di invalidità riconosciuta dalle competenti Commissioni di accertamento della disabilità.

## Art. 2

### *(Finanziamento degli interventi e ripartizione risorse)*

1. Gli incentivi di cui all'articolo 1 sono finanziati con le risorse del Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo 2007/2013, Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione, Asse 3 - Inclusione sociale.

2. Le risorse finanziarie sono trasferite dalla Regione, attraverso l'Autorità di Gestione del Programma di cui al comma 1, alle Province, nel loro ruolo di Organismi Intermedi, ai sensi di quanto previsto dal medesimo Programma e dagli Accordi quadro sottoscritti dall'Autorità di gestione e dagli organismi intermedi.

3. Le risorse sono ripartite alle Province in misura proporzionale al numero dei soggetti disabili iscritti al 31 dicembre 2007 nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 68/1999.

Art. 3  
(Beneficiari)

1. Possono percepire gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, i datori di lavoro privati che sono soggetti agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/1999 e che non vi hanno ottemperato in tutto o in parte.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

- a) se imprese, iscrizione al Registro delle imprese di una delle province della regione, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale;
- b) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, iscrizione anche al Registro regionale delle cooperative;
- c) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di regioni diverse dal Friuli Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nel territorio del Friuli Venezia Giulia, purché il rapporto di lavoro per la cui instaurazione è chiesto il contributo si svolga in Friuli Venezia Giulia;
- d) se imprese artigiane iscrizione anche all'Albo delle imprese artigiane.

3. I datori di lavoro di cui al comma 1, per beneficiare degli incentivi, sono tenuti al rispetto integrale delle norme che regolano il rapporto di lavoro, della normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, della normativa previdenziale, delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e della contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e dei principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori.

4. Non può essere concesso il contributo nel caso in cui il datore di lavoro che richiede gli incentivi non abbia adempiuto agli eventuali ulteriori obblighi di assunzione di cui all'articolo 3 della legge 68/1999, anche attraverso l'attivazione degli istituti previsti dalla legge stessa.

5. Per essere ammissibili a contributo, le assunzioni devono soddisfare tutti i seguenti requisiti:

- a) rappresentare un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti alla stessa;
- b) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, di altri lavoratori disabili salvo che le nuove assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
- c) non riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda e determinata da dimissioni volontarie del lavoratore o risoluzione consensuale del contratto di lavoro.

6. Nel caso in cui non sia soddisfatta la condizione di cui al comma 5, lettera a), le assunzioni sono ammesse a contributo solo nel caso in cui i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione di personale.

7. La condizione di cui al comma 5, lettera b), non si applica nei casi di licenziamento per giusta causa.

#### Art. 4

##### *(Ammontare degli incentivi)*

1. L'ammontare degli incentivi è pari a:

- a) 12.000,00 euro per ciascuna assunzione di cui alla lettera a) dell'articolo 1, comma 2;
- b) 10.000,00 euro per ciascuna assunzione di cui alla lettera b) dell'articolo 1, comma 2;
- c) 8.000,00 euro per ciascuna assunzione di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma 2;
- d) 6.000,00 euro per ciascuna assunzione di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2;
- e) 8.000,00 euro per ciascuna assunzione di cui alla lettera e) dell'articolo 1, comma 2;
- f) 6.000,00 euro per ciascuna assunzione di cui alla lettera f) dell'articolo 1, comma 2;
- g) 6.000,00 per ciascuna assunzione di cui alla lettera g) dell'articolo 1, comma 2;
- h) 4.000,00 per ciascuna assunzione di cui alla lettera h) dell'articolo 1, comma 2.

2. Gli importi di cui al comma 1, nel caso di contratti a tempo parziale, sono ridotti proporzionalmente all'orario effettivamente svolto.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono elevati di euro 1.500,00, non cumulabili tra loro, qualora l'assunzione riguardi:

- a) donne;
- b) lavoratori fuoriusciti da aziende rientranti in situazioni di grave difficoltà occupazionale connesse a rilevanti situazioni negative settoriali o territoriali dichiarate con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro secondo la procedura prevista dall'articolo 46 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);
- c) soggetti disabili che hanno lavorato presso le cooperative sociali nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 276/2003 e che ne sono fuoriusciti per decorrenza della convenzione.

4. Gli importi di cui al comma 1 sono elevati di euro 1.500,00, cumulabili con gli importi di cui al comma 3, qualora l'assunzione riguardi lavoratori disoccupati da almeno 12 mesi.

5. Gli importi degli incentivi di cui al presente articolo non devono superare il 75 % del costo salariale annuo lordo, effettivamente sostenuto dal datore di lavoro.

6. Il costo salariale annuo lordo comprende:

- a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
- b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
- c) i contributi assistenziali per figli e familiari.

7. In caso di superamento della percentuale di cui al comma 5, gli importi degli incentivi di cui al presente articolo sono ridotti sino al raggiungimento di tale percentuale.

8. I lavoratori di cui al comma 3, lettere b) e c), devono essere fuoriusciti, rispettivamente dalle aziende rientranti in situazioni di grave difficoltà occupazionale e dalle cooperative sociali, nei dodici mesi antecedenti alla richiesta di contributo e al momento della richiesta devono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 68/1999.

9. Nel caso di trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato, gli incentivi concessi, a richiesta del datore di lavoro, potranno essere integrati fino al raggiungimento della cifra stabilita per gli incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato per la medesima tipologia di disabilità.

#### Art. 5

##### *(Cumulabilità degli incentivi)*

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono cumulabili, per gli stessi costi, con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze e purché tale cumulo non si traduca in una intensità di aiuto superiore al 100% dei costi rilevanti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

2. Gli incentivi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con gli incentivi previsti dagli "Indirizzi per l'utilizzo delle risorse a valere sui Fondi provinciali per l'occupazione dei disabili e criteri di ripartizione delle somme stanziare dalla Regione", approvati con deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2009, n. 1871.

3. Nel caso in cui la somma degli interventi contributivi sia superiore all'intensità di aiuto di cui al comma 1, l'importo del contributo deve essere ridotto sino al raggiungimento di tale intensità di aiuto.

#### Art. 6

##### *(Regime di aiuto)*

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi in conformità a quanto stabilito dall'articolo 41 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di

esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 214 del 9 agosto 2008.

#### Art. 7

##### *(Presentazione delle domande)*

1. Le domande per la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento sono presentate alla Provincia competente, dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento fino al 31 dicembre 2010.

2. Ai fini del presente regolamento per Provincia competente si intende la Provincia sul cui territorio è instaurato il rapporto di lavoro.

3. Le domande di cui al comma 1 devono, a pena di inammissibilità, essere presentate anteriormente all'assunzione.

4. Per la presentazione delle domande i soggetti richiedenti utilizzano i modelli disponibili presso gli uffici competenti delle Province.

#### Art. 8

##### *(Concessione ed erogazione dei contributi)*

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, con modalità di procedimento a sportello.

2. Le Province, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 3 comunicano al beneficiario la concessione del contributo nei limiti delle risorse disponibili, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

3. Il provvedimento di concessione deve indicare che il contributo viene concesso ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

4. Ai fini dell'erogazione, il soggetto beneficiario stipula, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, il contratto di lavoro.

5. Le Province verificata la sottoscrizione del contratto di lavoro erogano il 50 % del contributo, l'ulteriore 50 % viene erogato al compimento di:

- a) 18 mesi di permanenza in azienda del lavoratore, se si tratta di contributo per assunzioni a tempo indeterminato;
- b) 9 mesi di permanenza in azienda del lavoratore, se si tratta di contributo per assunzioni a tempo determinato.

6. Al fine dell'erogazione le Province verificano che non siano intervenute riduzioni dell'orario di lavoro dichiarato nella domanda. Nel caso di modifica, l'importo da erogare è ridotto proporzionalmente all'orario effettivamente svolto.

Art. 9  
(Informazione)

1. I modelli relativi alle domande di contributo devono evidenziare che gli incentivi sono finanziati nell'ambito dell'attuazione del Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2007/2013 - Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione e recare gli emblemi dell'Unione europea, del fondo sociale europeo, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del Fondo sociale europeo in Friuli Venezia Giulia.

2. I beneficiari di cui all'articolo 3 ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, sono adeguatamente informati che gli incentivi sono finanziati attraverso il menzionato Programma; in tal senso gli atti amministrativi della Provincia di concessione ed erogazione degli incentivi ed ogni altro atto o comunicazione da questa promanante in relazione agli incentivi medesimi indicano che il finanziamento è concesso nell'ambito dell'attuazione del Programma.

Art. 10  
(Revoca degli incentivi)

1. La mancata stipulazione entro il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato oppure il licenziamento intervenuto per motivi diversi dalla giusta causa e dal giustificato motivo nei periodi di cui all'articolo 8, comma 5, lettere a) e b), comportano la revoca totale degli incentivi di cui al presente regolamento.

2. Il licenziamento per motivi diversi dalla giusta causa e dal giustificato motivo intervenuto successivamente al periodo di cui all'articolo 8, comma 5, lettera a) comporta la revoca parziale degli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato di cui al presente regolamento, nelle seguenti misure:

- a) 75% del contributo nel caso in cui il licenziamento avvenga nei 6 mesi successivi al periodo di cui all'articolo 8, comma 5, lettera a);
- b) 50% del contributo nel caso in cui il licenziamento avvenga nei 6 mesi successivi al periodo di cui alla lettera a);
- c) 25% del contributo nel caso in cui il licenziamento avvenga nei 6 mesi successivi al periodo di cui alla lettera b).

3. Il licenziamento per motivi diversi dalla giusta causa e dal giustificato motivo intervenuto successivamente al periodo di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), comporta la revoca parziale degli incentivi per le assunzioni a tempo determinato di cui al presente regolamento, nelle seguenti misure:

- a) 50% del contributo nel caso in cui il licenziamento avvenga nei 3 mesi successivi al periodo di cui all'articolo 8, comma 5, lettera a);
- b) 30% del contributo nel caso in cui il licenziamento avvenga nei 3 mesi successivi al periodo di cui alla lettera a);
- c) 20% del contributo nel caso in cui il licenziamento avvenga nei 3 mesi successivi al periodo di cui alla lettera b).

#### Art. 11

##### *(Variazioni intervenute nel soggetto richiedente)*

1. In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, gli incentivi vengono concessi od erogati al soggetto subentrante a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti che danno titolo ad ottenere l'incentivo e che in capo al medesimo soggetto prosegua il rapporto lavorativo per l'instaurazione del quale era stato richiesto l'incentivo.

2. Al fine del comma 1 il soggetto subentrante presenta domanda di subentro alla Provincia competente corredandola di tutta la documentazione attestante uno degli eventi di cui al comma 1 ed attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro per il quale era stato richiesto l'incentivo.

#### Art. 12

##### *(Disposizioni procedurali)*

1. Le Province disciplinano secondo il proprio ordinamento i procedimenti, ed i relativi termini, non determinati dal presente regolamento.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000.

#### Art. 13

##### *(Rendicontazione)*

1. Le Province rendicontano alla Regione gli incentivi erogati a titolo di anticipazione e saldo con cadenza trimestrale, secondo termini e modalità stabiliti dalla Regione con successivi atti dell'Autorità di gestione del Programma Operativo.

#### Art. 14

##### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.